



Comune di Crema

Settore Servizi Finanziari

Determinazione n. 00142 del 15/02/2017
N. Prog. 207

Oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - MOVIMENTAZIONE SOMME AI SENSI DEL DLGS N. 267 DEL 18/08/2000 ARTICOLO 175

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Servizi Finanziari

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto "Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Dlgs n. 267 del 18/08/2000 art. 175 (adeguato alla recente modifica normativa introdotta dal Dlgs 118/2011) che recita testualmente:

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio

di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5- bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
- c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive

modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

VISTO l'art. 33 del Regolamento di Contabilità (non adeguato alla recente normativa introdotta dal Dlgs 118/2011) che recita testualmente:

- 1) I Bilanci di Previsione annuale e pluriennale possono subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza, sia nella Parte I, relativa alle Entrate, sia nella Parte II, relativa alle spese;
- 2) Dopo approvato il Bilancio di Previsione nessuna nuova o maggiore spesa può essere proposta, se non vi siano indicati i mezzi per provvedervi;
- 3) le variazioni del Bilancio sono di competenza del Consiglio Comunale, ad esclusione di quelle dei servizi per conto terzi di cui al precedente articolo 12, e possono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno. La proposta di deliberazione è depositata presso l'Ufficio Segreteria a disposizione dei membri del consiglio, entro il settimo giorno della seduta consiliare di riferimento, comunicandone il deposito ai membri della Commissione Bilancio. Per assestamento di bilancio, così come indicato al comma 8) dell'art. 175 del Dlgs 267/2000, si intende la variazione generale, di competenza del Consiglio Comunale da deliberarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. La proposta di deliberazione è depositata presso l'Ufficio Segreteria a disposizione dei membri del Consiglio Comunale, entro il decimo giorno dalla seduta consiliare di riferimento, comunicandone il deposito ai membri della Commissione Bilancio. La proposta stessa viene esaminata dalla Commissione Bilancio tre giorni prima della seduta consiliare. Le variazioni del piano esecutivo di gestione sono di competenza della Giunta Comunale, e possono essere deliberate entro il 15 dicembre di ciascun anno.
- 4) Ai sensi e nell'osservanza dell'art. 42, comma 4, del Dlgs 267/2000, la Giunta Comunale può adottare variazioni dei bilanci in via d'urgenza.
- 5) La sottoposizione a ratifica dell'atto nei 60 giorni successivi, si realizza quando il Consiglio Comunale entro tale termine, sia stato convocato con all'ordine del giorno la ratifica dell'atto stesso.
- 6) In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale, il Consiglio Comunale adotta contemporaneamente i provvedimenti divenuti necessari derivanti dai rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata con salvezza, comunque, dei rapporti definiti verso i terzi nell'osservanza delle regole di cui all'art. 191 del Dlgs 267/2000.
- 7) Sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto del bilancio per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate nei primi tre titoli. Sono altresì vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio e lo spostamento di somme tra residui e competenza. Sono fatte salve, comunque, le deroghe previste dalla normativa in materia.

DATO ATTO che i capitoli del Bilancio di Previsione 2017 sono stati articolati in maniera da permettere una maggiore analisi delle entrate e dei costi di ogni specifico servizio;

DATO ATTO che, all'interno del medesimo capitolo, alcuni articoli presentano una disponibilità finanziaria insufficiente, mentre altri articoli sono in esubero;

RAVVISATA quindi l'opportunità di prevedere una ridistribuzione di somme tra gli articoli all'interno del medesimo capitolo;

DATO ATTO che le variazioni tra articoli all'interno dello stesso capitolo possono essere adottate direttamente dal Responsabile del Servizio (con operazione materialmente da eseguirsi da parte del Servizio Finanziario) al quale è stata attribuita la dotazione complessiva

del capitolo, nel rispetto degli obiettivi da conseguire, ai sensi del DLGS 267/2000 art. 175 comma 5-quater;

VISTO l'art. 107 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare il Servizio Finanziario ad effettuare variazioni di somme tra articoli all'interno dello stesso capitolo, mantenendo invariata la consistenza dei capitoli, così come risulterà da apposito elenco delle variazioni depositato presso lo stesso Servizio;
- 2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000;

15/02/2017

Il Responsabile del Settore
Mario Ficarelli